

Macerata, 01/07/2021
Prot. 1229/2021

Spett.le
Comune di Savona
Corso Italia n° 19
17100 SAVONA

Alla c.a. Dott. Alessandro Natta –
Dirigente Area finanziaria

p.c. Alla c.a. Dirigente affari
Generali Dott. Alberto Merialdo

p.c. Alla c.a. Dott. Fortuna Davide –
Responsabile settore tributi

p.c. ICA Srl

Oggetto: Richiesta sospensione minimo garantito e proroga contratto causa Covid-19

Rif.: Contratto rep.5888 del 24/08/2017

Con riferimento al contratto in essere, con la presente siamo a comunicare quanto segue.

Come noto, a decorrere dal mese di marzo 2020, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus. Tali provvedimenti hanno avuto un pesante impatto sull'economia del Paese ed in particolare, per quanto di stretto interesse, sul rapporto contrattuale in essere.

In particolare è stata disposta la sospensione dei pagamenti per attività di accertamento e riscossione coattiva, nonché il blocco delle azioni esecutive, dal 09/03/2020 fino al 31/08/2021 con una serie di decreti legge che, ancorché giustificati dalla crisi economica che ha colpito, in particolare, i titolari di esercizi pubblici, hanno prodotto effetti devastanti sui contratti con i quali i comuni hanno affidato, alle società iscritte all'Albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, i servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate.

Detti provvedimenti, pertanto, hanno inciso ed incidono sugli incassi dell'Ente e, conseguentemente, sul corrispettivo in favore della scrivente società e del RTI nel suo complesso.

Tale scenario, oltre che interessare tutto l'anno 2020, sta producendo i suoi effetti negativi anche nell'anno in corso e, presumibilmente, inciderà anche sugli incassi degli anni a venire.

Donde la necessità e la doverosità del ricorso a strumenti di riequilibrio dei contratti in essere.

Si ritiene, pertanto, indispensabile in primo luogo disporre la sospensione dell'obbligo di riversamento del minimo garantito in tema di riscossione coattiva, con

riferimento sia all'anno 2020 sia al 2021, considerata la paralisi delle attività e l'impossibilità di riscuotere coattivamente alcunché; in secondo luogo e per le medesime ragioni, di disporre una sospensione del contratto ai sensi dell'art.107 del codice, dal 09/03/2020 al 30/06/2021, con conseguente slittamento dell'originaria scadenza del contratto al 13/12/2024.

Certi di un vostro positivo riscontro, porgiamo, cordiali saluti.

ANDREANI TRIBUTI SRL
Il legale rappresentante
Firmato digitalmente - Andreani Nazareno